

## SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

I sottoscritti difensori di **Paolo Romeo** sottopongono alla valutazione del Supremo Collegio le seguenti

### BREVI NOTE

sul ricorso del p.m. avverso l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria - sezione ex art.309 - con la quale è stata annullata l'ordinanza cautelare del g.i.p. presso lo stesso Tribunale.

Ad una prima lettura del gravame, si evidenzia l'inammissibilità di censure inequivocabilmente rivolte nei confronti di insindacabili valutazioni di merito.

Nessuna delle censure proposte con il ricorso del p.m. è idonea a concretizzare i vizi denunziati, mentre l'atto di impugnazione nel suo complesso si caratterizza per una inammissibile operazione di *parcellizzazione* degli argomenti trattati nell'ordinanza, la quale invece andava e va esaminata nel suo complesso.

L'ordinanza impugnata, infatti, dalla premessa alla conclusione, segue un filo logico, che non può essere segmentato secondo quella che ci appare senz'altro come una *miope* lettura degli elementi indizianti che erano stati posti a supporto dell'ordinanza custodiale e della rispettiva richiesta coercitiva.

Il procedimento logico-giuridico seguito dal Tribunale per pervenire all'annullamento della misura per insufficienza di indizi gravi non presenta smagliature.

Il giudice del riesame, infatti, si è innanzitutto posto il problema di verificare - sulla scorta di precise allegazioni difensive - il grado di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni delle principali fonti d'accusa (i collaboranti Lauro e Barreca), pervenendo ad un motivato giudizio, insindacabile nel merito, di inattendibilità delle dichiarazioni con riguardo, almeno, alla c.d. "fuga di Freda".

Il Tribunale, infatti, ha esaurientemente motivato sulle ragioni per le quali non solo le dichiarazioni accusatorie sono prive di riscontri oggettivi qualificanti,

oltre che incoerenti, tardive, contraddittorie, ma esse addirittura sono state concertate tra gli stessi dichiaranti!

Di fronte a tale perentorio giudizio di inattendibilità, appaiono assolutamente inadeguate le censure prospettate dal p.m. che, in sostanza, ritiene di poter ribaltare il giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni, sostenendo che le “coincidenze” che il Tribunale ha qualificato come “ interferenze ” e “ concertazioni ”, facciano parte, in realtà, dei “ riscontri ” che il giudice del riesame ha assolutamente ignorato!

Ma il p.m., mentre sostiene questo, dimentica che il Tribunale ha dato ampiamente conto del giudizio negativo sull’attendibilità intrinseca delle dichiarazioni e, quindi, illogica sarebbe stata, caso mai, una decisione che avesse tenuto conto di quegli stessi elementi come riscontri.

E non c’è dubbio che il Tribunale ha affrontato il problema dell’attendibilità delle dichiarazioni secondo un ordine corretto di argomentazioni. E’ infatti pacifico il principio secondo il quale il giudice, quando procede all’esame delle chiamate in reità, deve procedere, nell’ordine, alla valutazione dell’attendibilità globale del dichiarante, alla disamina dell’attendibilità interna delle dichiarazioni e, infine, all’attività di riscontro.

Da ciò consegue che, solo dopo che sarà accertata la attendibilità intrinseca delle dichiarazioni, si potrà eventualmente, anche in assenza di riscontri oggettivi, porre a confronto le dichiarazioni di diversi collaboratori.

Il p.m., invece, avrebbe voluto che il Tribunale avesse dato per scontata l’attendibilità intrinseca delle dichiarazioni e si fosse chetato sulle apparenti “coincidenze” delle propalazioni accusatorie.

In realtà il Tribunale ha utilizzato solo una piccola parte delle evidenti anomalie riscontrate - e regolarmente allegate dalla difesa - nelle dichiarazioni di alcuni collaboranti. Evidentemente, i giudici hanno ritenuto di non infierire sulla ricostruzione accusatoria, limitandosi ad indicare ciò che era sufficiente a dimostrare le ragioni del loro convincimento.

In particolare, i giudici del riesame hanno colto nell'inspiegabile coincidenza degli stessi "errori" nelle dichiarazioni di Lauro e di Barreca un elemento rilevatore di reciproche influenze.

Le censure che il p.m. muove su tale punto della decisione sono esclusivamente di merito e non denunziano un vizio della motivazione, ma bensì prospettano una ipotesi alternativa, che per altro si affaccia per la prima volta in sede di ricorso, di una presunta simulazione di identità da parte dei soggetti di cui si tratta, i quali avrebbero avuto interesse ad attribuirsi qualifiche soggettive altisonanti. Il p.m., tuttavia, non dice quale interesse avrebbero potuto avere Zamboni e Saccà (rispettivamente medico e modesto impiegato d'ordine) a presentarsi a Lauro e a Barreca l'uno come "figlio di un ex ambasciatore d'Italia in Germania" e l'altro come "generale".

In realtà, dall'esame degli interrogatori è possibile registrare come Barreca, nella sua prima ricostruzione della "fuga di Freda", non abbia parlato subito dell'intervento del "generale" Saccà e del dott. Zamboni; come Lauro, intervenuto successivamente su tale episodio, abbia citati il Saccà e lo Zamboni, attribuendo loro le errate qualifiche di "generale d'artiglieria" e di "figlio di diplomatico ecc."; come Barreca, reinterrogato sul punto, si sia tardivamente adeguato a questa parte del racconto di Lauro, ripetendo anche l'erronea indicazione sul "generale" Saccà e sullo Zamboni. Per giunta, Barreca ha attribuito al "generale" Saccà una assolutamente inesistente "parentela" con i famigerati Saccà di Milano!

Come si accennava, il Tribunale non ha voluto evidentemente "infiere", ritenendo di avere adeguatamente dimostrato il proprio convincimento, ma i sospetti di reciproche influenze tra i due collaboratori emergono da altre allegazioni difensive (come ad es., l'errore clamoroso in cui incorre Lauro allorquando, avendo evidentemente saputo che Barreca aveva parlato di un tale Vadalà, coglie al balzo il suggerimento ...ma cita a sproposito la famigerata famiglia Vadalà di Bova (tentando di offrire anche qualche dettaglio, come l'indicazione di uno dei fratelli che è veterinario ecc.), mentre - come si rileva

chiaramente dai complessivi interrogatori - il Vadalà citato da Barreca era tutt'altra persona (di Reggio Calabria e non di Bova e che nulla aveva a che fare con la cosca Vadalà su cui Lauro si era improvvisamente buttato)!

Ma quelle poste dal p.m. sono tutte questioni di merito inammissibili in questa sede.

D'altra parte sarebbe fuorviante sostenere che il Tribunale ha desunto un giudizio negativo sull'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni di Lauro e Barreca sul principale episodio su cui fa leva l'accusa solo sulla base degli errori (stranamente) coincidenti.

Invero, il Tribunale indica con precisione anche i rilievi che erano stati mossi dalla difesa, sulla base dei quali può acquisirsi come certa la circostanza che Lauro, in particolare, ha riferito circostanze da lui inventate.

Nel punto 2) dei motivi il p.m. esprime un'ulteriore censura di merito a proposito di un'affermazione del Tribunale, che appare perfettamente adeguata ai canoni logico-giuridici del corretto motivare.

Infatti, la censura viene espressa con riferimento ad una *<valutazione, frutto di una superficiale lettura degli atti, [che] contrasta con il paziente lavoro ricostruttivo praticato dagli inquirenti sulla scorta degli elementi raccolti>* Secondo il p.m., l'avv. Romeo *<risulta ricoprire un ruolo di vertice>*, ma anche in questo caso non fa che riproporre una ipotesi investigativa, basata esclusivamente - per pacifica ammissione - sulle plurime dichiarazioni di collaboranti.

Com'è evidente, si tratta di censure operanti esclusivamente nell'ambito del merito.

Anche gli argomenti contenuti nel punto 3) del ricorso si risolvono in una inammissibile critica nel merito.

Il Tribunale, infatti, ha escluso che dagli atti fosse dato sapere il collegamento fra il latitante Freda e l'associazione per delinquere o, meglio, quali

fossero le motivazioni ideologiche che spinsero le famiglie della 'ndrangheta a supportare disegni eversivi della destra extraparlamentare.

In realtà, il Tribunale con ciò si è limitato ad una presa d'atto - allo stato degli atti pervenuti per il procedimento de libertate - di ciò che la stessa ordinanza cautelare del G.u.p. (che riproduce esattamente la richiesta coercitiva) aveva sostenuto. Infatti, a pag. 65 dell'ordinanza del G.u.p. si legge: *<Il motivo di tale sostegno (appoggio determinante offerto dalla 'ndrangheta a Freda) non risulta ancora del tutto chiarito>*.

La insistenza del p .m. sulla “prova” dei collegamenti tra la permanenza di Freda a Reggio Calabria e la “cosca De Stefano”, che sarebbe stata offerta dalla deposizione dell'ex dirigente della S.M. della Questura reggina, appare inconferente rispetto alla posizione dell'avv. Romeo, del cui ruolo all'interno dell'associazione mafiosa - come osservato dal Tribunale - non si rinvencono indizi significativi, ma solamente “mere descrizioni valutative” contenute nelle dichiarazioni dei collaboranti.

Il Tribunale ha escluso che dagli atti si possano trarre elemento indiziante sufficienti sia in ordine alle presunte interferenze elettorali che in ordine all'attività di riciclaggio. La ricostruzione accusatoria riposa esclusivamente su dichiarazioni che non solo non sono riscontrate, ma che non indicano neppure la fonte di apprendimento.

In buona sostanza, il Tribunale rileva che le propalazioni accusatorie non appaiono descrittive di una condotta riferibile a concreti episodi, significativi della partecipazione - addirittura in posizione verticistica - dell'avv. Romeo all'associazione.

Come viene del resto affermato dalla fonte Barreca a proposito del presunto interessamento del Romeo alla c.d. pax mafiosa, la maggior parte delle propalazioni accusatorie sono frutto di *< personale lettura di determinati fatti interni all'ambiente mafioso reggino >*, lunga perifrasi usata dal collaborante per

dire che il “fatto” narrato è frutto di un’ipotesi del collaborante e non di conoscenza diretta, e neppure indiretta.

Ma il Tribunale non ha mancato di rilevare anche le documentate smentite, derivanti dalle allegazioni difensive, ogni qual volta l’accusa sembrerebbe sorretta da qualche dettaglio riscontrabile. Ciò avviene, ad es., per ciò che riguarda le telefonate annotate sul telefono cellulare di Martino Paolo, dirette all’ufficio dell’avv. Romeo, motivate dai numerosi rapporti professionali che ben possono giustificare tali contatti.

La motivazione dell’ordinanza esaurientemente si occupa anche della posizione patrimoniale dell’imputato, con riferimento anche alla presunta attività di riciclatore, per dedurre che su punto vi è assoluta carenza di indagini patrimoniali, come rilevato dallo stesso Giudice dell’udienza Preliminare.

Infine, il Tribunale si è occupato anche delle eventuali interferenze elettorali che l’associazione, secondo l’accusa, avrebbe posto in essere in favore dell’avv. Romeo.

I Giudici del riesame hanno escluso che agli atti del procedimento risultino acquisiti sufficienti elementi indizianti in proposito.

Il contenuto dell’intercettazione della conversazione di tale Presto Antonio, della quale il Tribunale non manca di occuparsi, non è idoneo a giustificare l’assunto accusatorio, sia perchè è indimostrato che il fatto che il Presto sia coinvolto in organizzazioni mafiose, sia perchè la conversazione non prova alcunchè in relazione alla contestazione mossa all’avv. Paolo Romeo, il quale - come il Tribunale rileva - è da sempre coinvolto in campagne elettorali.

Infine, il Tribunale, con espressione che perfettamente sintetizza l’incoerenza della ricostruzione accusatoria adottata nei confronti del Romeo con il quadro d’insieme dei “fatti” acquisiti durante le indagini, rileva come l’accusa non sia stata in grado di indicare, nell’arco di quasi quindici anni, un episodio che, a prescindere dall’aiuto che il Romeo avrebbe prestato nella c.d. “fuga di Freda” (fatto per il quale non solo l’imputato non è stato condannato, ma non è stato

neppure accusato dai numerosi protagonisti del citato processo Addis + altri), consenta di collegare l'imputato all'associazione e a riferirgli addirittura quel ruolo dirigenziale che l'accusa ipotizza.

In conclusione, non possono certamente condividersi le doglianze del Pubblico Ministero, che denuncia il vizio della mancanza di motivazione <in ordine a punti decisivi del provvedimento> e l'omessa utilizzazione di <elementi di fatto di notevole rilievo> [vizi che non sono contemplati dall'art. 606 lett. e) Cpp] ed il vizio della illogicità della motivazione, che come è noto, deve risultare manifestamente e dal testo del documento impugnato, mentre le censure riguardano il diverso apprezzamento che i giudici del riesame hanno fatto di quegli elementi che nel ricorso vengono riprodotti dalla richiesta coercitiva. Per quanto riguarda il denunciato vizio di violazione di legge (art. 192 cpp), va semplicemente osservato che il Tribunale ha mostrato di aderire perfettamente ai principi interpretativi di tale norma, come fissati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. gli ampi richiami giurisprudenziali contenuti nella prima parte dell'ordinanza impugnata).

Per mero scrupolo difensivo si seguirà, punto per punto, la frammentaria analisi svolta dall'accusa per confutare anche sul piano logico e fattuale la infondatezza delle singole argomentazioni.

**La Procura, al punto 1,** lamenta che il TDL :

a) ha rilevato apoditticamente la scarsa attendibilità intrinseca dei collaboratori Lauro e Barreca;

b) ha omissso di segnalare quale fosse la vera qualifica dei due personaggi citati di collaboratori;

c) omette qualunque valutazione sulla ben verosimile simulazione personale praticata da Zamboni e Saccà;

**Si rileva :**

**1a)** la valutazione di scarsa attendibilità intrinseca il Tdl la ricava dal fondato sospetto di reciproche influenze tra i due collaboratori che motiva

compiutamente. Essa viene limitata allo specifico episodio della “fuga di Freda” ed è elemento che non è utilizzato ai fini delle successive valutazioni. Peraltro, sullo specifico episodio, il Tdl ha nel merito valutato i rilievi mossi dalla memoria della difesa ( indicati ai punti 10-11-12 di pag. 28 e 29 dell’ordinanza) dai quali si trae la certezza, sulla base dei soli dati contenuti nell’occ del Gip, che Lauro, della fuga e della latitanza di Freda, riferisce circostanze false ed inventate.

**1b)** Le vere qualifiche dei due personaggi vengono richiamate dal TDL. Nel provvedimento si legge infatti : “ Entrambe le qualifiche attribuite concordemente dai due collaboratori, infatti, risultano non veritiere ( così come affermato dallo stesso GUP ). Il riferimento è alle pagg. 54 e 55 dell’occ del Gip dove vengono chiarite le reali qualifiche di Zamboni e Saccà.

**1c)** L’ipotesi di una simulazione personale praticata da Zamboni e Saccà non viene valutata dal TDL per almeno due ordini di motivi. Il primo è che tale “suggestiva” ipotesi viene affacciata per la prima volta in questa sede dall’accusa; il secondo motivo è che non si tratta di una “simulazione” di identità “in un contesto di ambigue colleganze” atteso che la identità rimaneva inalterata mentre venivano attribuite inedite quanto insignificanti attributi soggettivi che per la loro natura e consistenza ( Zamboni di Modena, figlio di ex ambasciatore d’Italia in Germania, il generale Saccà ) non possono assurgere ad indicazioni false fornite artatamente dagli interessati per depistare.

**La** procura, al **punto 2**, lamenta che il Tdl non ha tenuto conto delle convergenti e riscontrate dichiarazioni dei collaboratori sul ruolo di Romeo, ovvero:

- a) del ruolo di vertice ricoperto nello schieramento destefaniano;
- b) del ruolo di protagonista assunto nelle trattative di pace;
- c) del ruolo assunto nella latitanza e successiva fuga di Freda;
- d) della partecipazione di Romeo ai funerali di Antonio Macrì;

**Si rileva :**



- **il Tdl** ha valutato dettagliatamente ed analiticamente tutte, nessuna esclusa, la dichiarazioni dei collaboratori e ciò si desume dalla lettura della premessa della ordinanza ove schematicamente vengono elencati tutti gli argomenti trattati dai collaboratori. Peraltro, in questo secondo punto preso in esame dalla procura, il Tdl si limita a rilevare le caratteristiche delle “ plurime dichiarazioni accusatorie” e, inoltre, che le stesse “singolarmente considerate” non esprimono “episodi fattuali” ma “mere descrizioni valutative” non idonee, ne tantomeno conducenti alla affermazione dell'appartenenza dell'imputato all'ente e la sua partecipazione in qualità di dirigente.

Al **punto 3** la Procura attribuisce al Tdl un concetto mai espresso, ovvero la inesistenza di collegamento tra Freda e l'associazione per delinquere.

Nemmeno da una parziale, superficiale, incompleta lettura del punto in questione può ricavarsi tale errata interpretazione.

Il Tdl invero da per scontato il rapporto tra Freda e la organizzazione, rileva che quand'anche volesse darsi per certo l'aiuto prestato da Romeo al Freda, da solo, questo elemento, non è sufficiente per fare desumere la appartenenza del Romeo alla associazione De Stefano.

Al **punto 4** la Procura definisce “laconica ed approssimativa” la conclusione del collegio del riesame in ordine ai rapporti tra l'eversione nera e le organizzazioni criminali calabresi e lamenta che erroneamente è stata ritenuta dal Tdl carente la prova sull'argomento.

**Si rileva :**

Il Tdl nessuna conclusione ha tratto sull'argomento essendosi limitato, incidentalmente, a rilevare che allo stato degli atti di accusa, “ non è dato sapere ... quali fossero le vere motivazioni ideologiche che spinsero famiglie della ndrangheta a supportare disegni eversivi della destra extraparlamentare con ciò affermando meno di quanto l'accusa ed il Gup hanno candidamente sempre sostenuto. Infatti a pagina 65 dell'occ del Gup si legge :”il motivo di tale sostegno

( appoggio determinate offerto dalla ndrangheta a Freda ) non risulta ancora del tutto chiarito..”

Nel ricorso al **punto 5** si assume che :

a) Il Tdl nel tentativo di spiegare i rapporti Romeo De Stefano ipotizza come unica eventuale chiave di lettura il voto di scambio;

b) non ha tenuto conto in alcun conto i copiosi elementi di segno opposto che dimostrano il reiterato e diffuso appoggio che la ndrangheta ha fornito al Romeo nel corso delle ultime consultazioni elettorali.

**Si rileva:**

**5a** - E’ grossolanamente falso. Il Tdl esamina oltre a tale elemento con puntigliosa precisione e con arguti rilievi, anche le seguenti circostanze :

- 1) l’ipotesi del riciclaggio di denaro sporco;
- 2) gli appunti contenuti nell’agenda di Martino Paolo;
- 3) presunto, programmato attentato ai danni di Romeo;
- 4) partecipazione moti di Reggio da parte di Romeo;
- 5) collocazione di Romeo a seguito della pace mafiosa;
- 6) ruolo di Romeo quale elemento di congiunzione tra mafia siciliana, ndrangheta calabrese e la politica;
- 7) appartenenza di Romeo a Gladio e Servizi Segreti;
- 8) intercettazione ambientale segreteria Logoteta e presunto aiuto elettorale di tale sig. Presto;
- 9) rapporti Romeo - Martino;
- 10) rilevanza patrimonio immobiliare Romeo;

**5b** - Correttamente e garbatamente il Tdl rileva che non risultano acquisiti sufficienti elementi indizianti in ordine a tali illecite interferenze elettorali atteso che l’accusa propone ancora in questa sede dichiarazioni di collaboratori palesemente contraddittori con la tesi accusatoria che vuole Romeo sostenuto dallo schieramento DeStefano-Tegano. Nella dichiarazione di Riggio del 9.11.1994

richiamata dall'accusa, si rileva che i candidati sponsorizzati dal gruppo DeStefano-Tegano erano altri candidati e non certamente Romeo presunto dirigente del gruppo; nella dichiarazione di Scopelliti addirittura le elezioni politiche vengono anticipate di un anno. Inoltre l'accusa si limita a produrre, quali elementi di riscontro, i risultati elettorali delle regionali 1990 e delle politiche 1992 senza alcun rilievo od elaborazione degli stessi. La difesa ha prodotto una copiosa, dettagliata, circostanziata elaborazione dei dati elettorali con raffronti e schemi che prendono in esame i risultati politici di tutti i partiti in tutti i comuni della provincia ed in ciascuna sezione della città di Reggio Calabria dal 1983 al 1994 e le preferenze riportate da Romeo comparate con le preferenze riportate dagli altri candidati.

La Procura ,al **punto 6**, denuncia la errata valutazione del Tdl sul punto addebitandola a travisamento dei fatti contenuti nel confronto Lauro-Zamboni.

Si **osserva**:

- il Tdl si limita a constatare la “poco coincidente” dichiarazione rilasciata dallo Zamboni con le circostanze **rilevanti** riferite dal collaboratore. Dal testo dell'interrogatorio e del confronto di Zamboni emerge infatti che quest'ultimo :

- 1) nega nel modo più assoluto di avere conosciuto Franco Freda nè di averlo mai accompagnato da Catanzaro a Reggio;
- 2) nega di essere mai stato a Catanzaro;
- 3) nega di avere conosciuto De Stefano e Romeo;
- 4) nega di essere massone;
- 5) dichiara di non sapere dell'appartenenza di Saccà a massoneria o servizi segreti.

Queste sono le uniche “circostanze rilevanti” ricavabili dai citati verbali; i quadri di Luca Giordano, la scuderia di Modena. la mercedes 250D, sono inutili ed insignificanti particolari che servono a confermare un rapporto di conoscenza tra i due che il dr Zamboni non ha mai negato.

Il Tdl osserva inoltre che comunque nulla dice (Zamboni) di incidente sulla presunta appartenenza del Romeo all'associazione contestata.

La Procura, al **punto 7**, rileva la illogica contraddizione tra l'assunta inesistenza di episodi specifici contestati a Romeo dal 1979 ad oggi ed il richiamo al ruolo dallo stesso assunto nella pacificazione nonché: 1) i rapporti Martino-Romeo; 2) gli interessi affaristici desumibili dagli appunti sequestrati al Martino; 3) il presunto sostegno elettorale di Presto Antonio; 4) i sostegni nelle campagne elettorali riguardanti Romeo.

Si rileva :

- Il Tdl ha compiutamente valutato e commentato le predette circostanze in altra parte del documento. Il concetto espresso viene completamente stravolto e ciò accade in quanto il periodo viene stralciato, isolato ed "incriminato": Infatti il Tdl proseguendo l'esame delle predette circostanze afferma correttamente che non vengono contestati altri episodi specifici ( si intende : oltre quelli sin qui esaminati) dal 1979 ad oggi. Non illogica contraddizione del Tdl ma miope lettura e conseguente errata interpretazione della Procura.

La procura rileva ancora, al **punto 8** , che l'affermazione è contraria alle verità storiche e processuali.

L'accusa ha sempre sostenuto che i "riferimenti alla vicenda Freda, vengono richiamati unicamente per evidenziare modalità e tempi dei rapporti tra Romeo e DeStefano-Martino dall'altra" (pagina 7 della richiesta di autorizzazione a procedere) e ciò sia per il vincolo discendente dal giudicato penale sia perchè vanno colti soltanto quegli episodi indizianti l'affiliazione del Romeo ai De Stefano.

Il Gip nella sua o.c.c. a pagina 35 testualmente riferisce : "gli stessi Paolo Aleandri, Ulderico Sica e Pancrazio Scorza, che nel corso del processo Addis + altri resero dichiarazioni ampiamente confessorie circa il ruolo da essi avuto nel favorire la fuga di Freda da Catanzaro, evitarono accuratamente di fare riferimento alla permanenza dell'uomo in territorio italiano", perchè stupirsi se anche il Tdl

esprime una circostanza pacifica ovvero che i predetti fautori della fuga di Freda non hanno fatto il nome del Romeo **quale diretto partecipe ed organizzatore della stessa.**

Le inutili ed inconcludenti argomentazioni svolte dal ricorrente non si fanno in ogni caso carico di sostenere il ruolo di Romeo - **diretto partecipe ed organizzatore della fuga di Freda** - quanto invece di un presunto coinvolgimento dello stesso nella vicenda che in altra parte del documento viene anche valutato dal Tdl.

Con ossequio.